

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti di Area Vasta
Settore SATAS

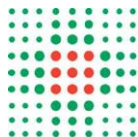
Il direttore

CAPITOLATO SPECIALE

**Procedura Aperta per l'affidamento in concessione del servizio di recapito
per prodotti ortopedia, presidio e vendita prodotti ortopedici presso la sede
dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna**

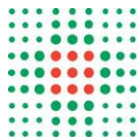
Servizio Acquisti di Area Vasta
Via Gramsci, 12 - 40121 Bologna
Tel. +39.051.6079937 fax +39.051.6079989
servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel. +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e Partita Iva 02406911202



INDICE

Premesse e finalità della concessione	3
Art.1) Oggetto della Gara.....	4
Art.2) Orario di apertura	6
Art.3) - Locali.....	6
Art.4) Durata del servizio	7
Art.5) Periodo di prova	7
Art.6) Obblighi dell'aggiudicatario	8
Art.7) Corrispettivo di gestione	9
Art.8) Requisiti professionali obbligatori	10
Art.9) Obbligo di Riservatezza dei dati	11
Art.10) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro	11
Art.11) Penalità	12
Art.12) Risoluzione del contratto.....	13
Art.13) Responsabilità.....	14
Art.14) Rappresentante del concessionario	15
Art.15) Riferimenti per l'utenza e le urgenze	15
Art.16) Modifiche del contratto e subappalto.....	15
Art.17) Divieto di cessione del contratto e dei crediti.....	16
Art.18) Recesso dal contratto	17
Art.19) Revisione della concessione	17
Art. 20) Clausola Whistleblowing.....	17
Art. 21) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna	18
Art.22) Spese di registrazione e stipulazione del contratto	20
Art.23) Controversie e Foro competente	20



Premesse e finalità della concessione

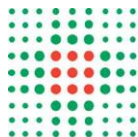
L'Istituto Ortopedico Rizzoli Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico rappresenta un'eccellenza a livello nazionale ed internazionale nell'ortopedia e richiama ogni anno un numero molto rilevante di pazienti provenienti da tutte le Regioni d'Italia sia per l'attività ambulatoriale che per l'attività di ricovero.

L'Ospedale ed il Centro Di Ricerca hanno un'ubicazione non limitrofa agli esercizi commerciali che forniscono prodotti e dispositivi medici destinati all'ortopedia e traumatologia classificati CND, di norma prescritti ai pazienti nel corso dell'attività ambulatoriale o a seguito di ricovero presso lo IOR.

L'obiettivo del presente affidamento è di offrire un'utilità ai frequentatori, utenti, pazienti dello IOR.

Al fine di definire il possibile numero di utenti dell'esercizio si riassume nella tabella il numero di pazienti trattati dalle strutture interessate.

Attività di ricovero				
Anno	Regime ricovero	Posti letto al 31/12 anno di riferimento	Numero dimessi	Degenza media
2020	Day- hospital	13	1.108	1
	Degenza ordinaria	272	9.009	6,14
2021	Day-hospital	13	2.375	1
	Degenza ordinaria	278	12.752	5,39
2022	Day-hospital	12	1.792	1
	Degenza ordinaria	269	9.256	6,27
2023	Day-hospital	12	2.080	1
	Degenza ordinaria	269	9.766	6,1



Attività Ambulatoriale		
Solo Amb. Bologna attività ambulatoriale per ESTERNI in SSN e LP		
Anno	N. contatti	Gg di attività
2020	118.027	337
2021	141.164	333
2022	162.195	323
2023	197.838	313

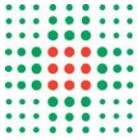
Art.1) Oggetto della Gara

Oggetto della presente procedura di gara è l'affidamento in concessione a titolo oneroso dell'esercizio dell'attività vendita di prodotti classificati CND sottoelencati, accoglienza pazienti, servizio di laboratorio e recapito ortopedico, volto alla realizzazione di presidi ortopedici che si rendano necessari per i pazienti dell'Istituto Ortopedico Rizzoli.

Le aziende interessate alla concessione in oggetto dovranno disporre ai fini di noleggio, vendita all'utenza ai pazienti dell'Istituto Ortopedico Rizzoli dei seguenti prodotti:

A) Prodotti predisposti quali tutori di tronco rigidi e semi rigidi, arto superiore ed inferiore, collo e piede:

- ❖ PLANTARI Predisposti e su misura
- ❖ CALZATURE di serie predisposte, post operatorie
- ❖ CAVIGLIERE elastiche, rigide, dinamiche
- ❖ GINOCCHIERE rigide, elastiche, articolate
- ❖ TUTORI D'ANCA
- ❖ TUTORI DI GAMBA post intervento rigidi o articolati
- ❖ TUTORI DI TRONCO elastici, rigidi , e a tre punti
- ❖ PANCERE addominali e di sostegno
- ❖ TUTORI ARTO SUPERIORE in stoffa, rigidi, semirigidi
- ❖ TUTORI CERVICALI collari rigidi, semirigidi , regolabili, in materiale morbido
- ❖ TUTORI DI MANO, POLSO, AVABRACCIO, SPALLA, rigidi e semirigidi



A titolo esemplificativo del tipo:

Ro+ Ten Srl ,Tielle Spa, FGP Srl ,Otto Bock , DJo Italia Srl ,Dual sanitaly -Gibau ,Opo Srl , Tlm Srl etc..

B) Ausili per l'autonomia e la riabilitazione:

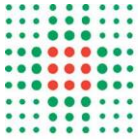
- ❖ DEAMBULATORI IN GERERE
- ❖ STAMPELLE
- ❖ CARROZZINE RIGIDE, transito e autospinta
- ❖ CARROZZINE PIEGHEVOLI standard , leggere , super leggere , da transito
- ❖ CARROZZINE DA DOCCIA ruote autospinta e da transito
- ❖ AUSILI PER IL BAGNO rialzi , seggiole da doccia
- ❖ CARROZZINE BASCULANTI autospinta e da transito
- ❖ SISTEMI DI POSTURA predisposti e su misura
- ❖ SEGGIOLONI POLIFUNZIONALI
- ❖ CARROZZINE ELETTRONICHE per interni ed esterni
- ❖ AUSILI PER LA RIABILITAZIONE passiva di arto superiore ed inferiore post operatori

A titolo esemplificativo del tipo:

Sunrise Medical Srl ,Invacare Mecc san Srl ,Otto Bock ,Progeo Rehateam Srl ,Mediland Srl ,Vermerein Srl ,Chinesport Srl ,Nuova Blandino Srl ,Off Carr Srl , OSD Orthosanit Diffusion ect...

C) Prodotti su misura

- ❖ Tutori di tronco
- ❖ Tutori pediatrici
- ❖ Plantari
- ❖ Scarpe
- ❖ Protesi di arto inferiore



- ❖ Protesi di arto superiore
- ❖ Grandi apparecchiature metalliche

L'elenco prodotti di cui sopra può ritenersi una sintesi dei prodotti contenuti nella Gazzetta Ufficiale dei prodotti prescrivibili denominato nomenclatore tariffario in vigore, e di quelli più comunemente venduti in ambito sanitaria / ortopedia riconducibili dall'elenco classificazione CND.

Art.2) Orario di apertura

Al fine di garantire all'utenza una copertura del servizio adeguata, lo stesso dovrà osservare un orario di apertura di almeno 7 ore al giorno dal Lunedì al Venerdì (orario indicativo: dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalla ore 14:00 alle ore 17.00).

Art.3) - Locali

L'Istituto Ortopedico Rizzoli metterà a disposizione per lo svolgimento del servizio in concessione n. 2 porzioni immobiliari site, presso l'Ospedale, Via Pupilli 1 Bologna contrassegnate dalla piantina allegato 1:

- ❖ Locale di 47,27 mq, contrassegnato dalla lettera "A" nell'allegata piantina.
- ❖ Locale di 20,32 mq, contrassegnato dalla lettera "B" nell'allegata piantina.

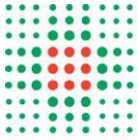
identificati al N.C.E.U. come segue: al Foglio 232 - MP 36 costituito da un ambiente al piano terra collegato un ambiente posto al piano ammezzato, privo di arredi, per una superficie catastale complessiva di mq. 67,59 .

I locali oggetto della concessione saranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data della sottoscrizione del verbale di sopralluogo senza arredi.

I locali, la cui composizione e stato il concessionario dichiara di conoscere, sono consegnati dall'Istituto Ortopedico Rizzoli completi di porte, infissi, impianto elettrico con corpi illuminanti fissi, impianto di riscaldamento, impianto di raffrescamento ambientali, tutti funzionanti.

La concessione non è cedibile a terzi, pena l'immediata decadenza dalla concessione, e non comporta costituzione e trasferimento di diritti reali sui locali in favore del concessionario.

Al termine della concessione i locali saranno riconsegnati liberi da persone e cose nello stato risultante dall'uso del bene in conformità della concessione e salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, avendo riferimento allo stato di fatto esistente alla data odierna.



E' fatto salvo il diritto del concessionario di asportare, al termine della concessione, gli arredi e le attrezzature installate all'interno dei locali di proprietà dello stesso concessionario. Qualora, a seguito dell'asportazione di detti beni, le finiture dei locali risultino incomplete, sarà cura del concessionario provvedere al ripristino di suddette finiture.

Tutte le migliorie che saranno eventualmente eseguite dal concessionario, non influiranno in alcun modo nella determinazione del canone di concessione.

Tutte le riparazioni rientranti nelle opere di ordinaria manutenzione, ed espressamente le piccole riparazioni riguardanti gli impianti di gas, luce, infissi, muri, soffitti, pavimenti rivestimenti ecc. sono a carico del concessionario.

Gli interventi di straordinaria manutenzione sono a carico dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Il concessionario si impegna a rispettare le norme ed i regolamenti dell'Istituto ortopedico Rizzoli, rapportandosi per ogni esigenza ed informazione alla Direzione dell'Istituto.

Art.4) Durata del servizio

La concessione avrà la durata di anni 3, a partire dalla data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione contrattuale.

Il contratto sarà rinnovabile per ulteriori anni 3, anche singolarmente considerati, previo interpello (almeno 30 giorni prima della scadenza) a mezzo PEC del concessionario.

La concessione potrà essere prorogata per un periodo di 180 giorni e comunque nelle more dello svolgimento della nuova procedura di scelta del contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle stesse condizioni pattuite.

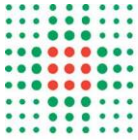
Art.5) Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei (6) mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con comunicazione tramite PEC, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in graduatoria, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art.1456 c.c.** Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nello svolgimento del servizio fino alla data comunicata dall'Istituto;



- dovrà versare il canone previsto per il periodo di riferimento, sino al termine comunicato dall'Istituto

Art.6) Obblighi dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario si obbliga a condurre i locali e l'esercizio per lo svolgimento delle attività di recapito ortopedico con serietà, diligenza e decoro, avuto riguardo alle prescrizioni e ai regolamenti IOR.

2. L'aggiudicatario si obbliga a corrispondere all'Istituto il corrispettivo della gestione secondo le modalità definita dall'articolo 7 del capitolato.

3. Non potrà servirsi dei locali per adibirli ad uso diverso da quello indicato in contratto;

4. L'aggiudicatario si impegna a garantire che le attività che per legge devono essere svolte esclusivamente da personale in possesso di diploma di tecnico ortopedico siano svolte secondo le prescrizione di legge solo da personale con le qualifiche richieste.

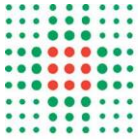
5. L'aggiudicatario assume a suo carico l'onere finanziario per:

- l'arredo specifico necessario per i locali nonché l'idonea attrezzatura o apparecchiature da inserirvi necessarie per le piccole lavorazioni o finiture;

(In merito si precisa che, per limitare il carico di incendio, la Ditta non dovrà superare i 450 MJ/mq, nell'area concessa in gestione, tra arredi ed attrezzature);

- Imbiancare e provvedere alle finiture dei locali;
- Pulire, con proprio personale, i locali a lui assegnati (pavimenti, infissi, vetri, ecc.) e mantenere gli stessi in condizioni di igiene e decoro commisurati alla loro collocazione nell'ambito di una struttura ospedaliera;
- Provvedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti in base a quanto previsto dalla normativa vigente, anche tramite posizionamento di contenitori differenziati e senza che avvenga nessuna commistione con i rifiuti prodotti dall'Ente;
- Tutte le manutenzioni ordinarie necessarie alle attrezzature ed allestimenti in genere per tutto il periodo contrattuale.

6. La Ditta concessionaria, nel caso dovesse installare arredi o attrezzature particolari ovvero apportare migliorie ai locali, dovrà chiedere preventiva autorizzazione alla SC Patrimonio e Attività Tecniche e le relative opere potranno essere realizzate solo previa approvazione del Servizio Tecnico dello IOR.



7. Al cessare della concessione, il concessionario uscente dovrà rendere liberi i locali asportando l'arredamento, le attrezzature, le scorte e quant'altro di sua proprietà, indennizzando eventualmente lo IOR dei deterioramenti e perdite imputabili ad attività del concessionario stesso. All'atto della riconsegna verrà redatto apposito verbale.

8. L'aggiudicatario deve provvedere a far collocare contenitori per la raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipologia ad uso esclusivo dell'esercizio; se trattasi di rifiuti pericolosi questi dovranno essere collocati in contenitori a tenuta termica e chiusi in modo tale che nessuna persona non autorizzata vi possa accedere.

9. Inoltre dovrà provvedere in proprio al trasporto e allo smaltimento senza che nessuna tipologia di rifiuti prodotta venga conferita nei cassonetti dello IOR; dovrà inoltre attivarsi per la tenuta e la compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dove previsto dal D.Lgs.22/97.

10. L'aggiudicatario dovrà adoperarsi affinché il rifornimento dei prodotti presso il punto vendita avvenga nelle ore di minore affluenza del pubblico o in modo da non arrecare danno alle attività dell'istituto.

Per eventuali interventi e/o modifiche che la ditta prevederà nell'area in gestione di cui sopra dovrà essere presentata apposita documentazione e dovranno, preventivamente alla realizzazione delle opere, essere regolarmente autorizzati sia dal Servizio Tecnico dello IOR nonché dai vari Enti preposti. Le opere in questione non daranno titolo a nessun rimborso di denaro o quant'altro eventualmente, nemmeno alla conclusione del contratto.

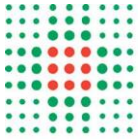
Lo IOR si riserva fin d'ora di richiedere all'atto della riconsegna i ripristini necessari a rendere i locali nelle stesse condizioni in cui erano all'atto della consegna e comunque liberi da ogni arredo.

Art.7) Corrispettivo di gestione

Il corrispettivo di gestione annuo sarà quello risultante dall'offerta economica della gara d'appalto.

Il corrispettivo sarà pagato dall'aggiudicatario in rate mensili anticipate non oltre il 10° giorno del mese di riferimento effettuando il versamento su Conto di Tesoreria Intesa San Paolo IBAN: IT73E0306902520100000046028 Codice BIC: BCITITMM.

Tutte le utenze si ritengono incluse nell'offerta economica.



Il mancato pagamento del canone oltre un massimo di 30 giorni naturali consecutivi, avvenuto per almeno due volte anche non consecutive, comporta il diritto dell'Istituto di risolvere il contratto con conseguente rivalsa sull'importo della garanzia definitiva.

L'affidatario si obbliga a pagare per intero il canone stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire, a prescindere da qualsivoglia contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Istituto.

Il pagamento non potrà essere ritardato per alcun motivo.

In caso di reiterato ritardato pagamento, anche solo parziale, l'Istituto si riserva la facoltà di revocare immediatamente l'affidamento in concessione, con conseguente diritto al risarcimento del danno.

Il canone sarà assoggettato al regime fiscale vigente all'atto dell'aggiudicazione.

Non sarà imputabile all'Istituto alcun onere nel caso di eventuali modifiche organizzative/strutturali all'ospedale (ad esempio: variazione del numero dei posti letto / ambulatori o qualsiasi altra tipologia di riassetto ospedaliero) durante il periodo contrattuale.

Art.8) Requisiti obbligatori per lo svolgimento del servizio

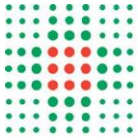
La Ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovrà essere regolarmente iscritta nell'Elenco dei fabbricanti dei dispositivi medici su misura iscritti presso il Ministero della Salute ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D. Lgs. n. 46/1997 e, pertanto, abilitate alla fornitura di ausili e presidi ortopedici.

La ditta aggiudicataria dovrà altresì:

- A. commercializzare tutti i presidi ortopedici atti a soddisfare le esigenze dei pazienti di una struttura specializzata nel campo dell'ortopedia e traumatologia;
- B. garantire che i presidi commercializzati nel punto vendita siano fabbricati a norma di tutte le disposizioni nazionali ed europee in materia;
- C. garantire che l'applicazione di detti presidi venga espletata da tecnici ortopedici. A tale fine le Ditte dovranno produrre la documentazione relativa ai tecnici ortopedici che svolgeranno attività lavorativa, per loro conto, presso la struttura dello IOR.

La ditta aggiudicataria deve altresì impegnarsi a rispettare il regolamento di cui alla delibera IOR n. 313/2019 con particolare riferimento all'art. 4 – Scelta del fornitore da parte del paziente, Art. 5 – modalità di accesso dei fornitori all'Istituto Ortopedico Rizzoli, art. 6 – Responsabilità del fornitore, art.7 - riservatezza dei dati personali.

La delibera 313/2019 è reperibile sul sito www.ior.it e in allegato alla documentazione di gara.



Art.9) Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Concessionario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

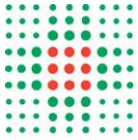
Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Concessionario s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Art.10) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui



rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; per la procedura di gara in parola il fascicolo è disponibile al seguente link:

Istituto Ortopedico Rizzoli <http://www.ior.it/il-rizzoli/servizi-e-uffici/servizio-prevenzione-e-protezione>,

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Come previsto dall'art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, l'Istituto Ortopedico Rizzoli redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto." Tale documento è allegato agli atti di gara.

Allegato al contratto di concessione, verrà inviato alla ditta aggiudicataria il DUVRI Definitivo.

Art.11) Penalità

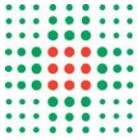
In caso di ritardato pagamento del canone e delle somme dovute per qualsiasi titolo, lo IOR applicherà a carico del concessionario gli interessi di mora nella misura fissata dalla normativa d. lgs. 231/2002 e s.m.i.

Per ogni difformità o violazione delle condizioni contrattuali potranno essere applicate penali in denaro e precisamente, per ogni inadempimento, un importo da € 500,00 a € 1.500,00 a secondo della gravità dell'inadempimento, potrà essere eventualmente trattenuto dallo IOR sul deposito cauzionale definitivo o sulla garanzia.

Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla delibera 313/2019 (allegato 2) con particolare riferimento all'art. 4 – Scelta del fornitore da parte del paziente, Art. 5 – modalità di accesso dei fornitori all'Istituto Ortopedico Rizzoli, Art. 6 – Responsabilità del fornitore, Art. 7 Riservatezza Dei Dati Personali, lo IOR si riserva l'applicazione di una penale di € 1.500,00 per ogni violazione. Alla terza sanzione lo IOR si riserva di risolvere il rapporto contrattuale.

Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla delibera 116 del 20/04/2023 pubblicata sul sito IOR www.ior.it con oggetto "Aggiornamento del documento linee guida per l'applicazione del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs 30/06/2003 N. 196" lo IOR si riserva l'applicazione di una penale di € 1.500,00 per ogni violazione. Alla terza sanzione lo IOR si riserva di risolvere il rapporto contrattuale.

In caso di mancato pagamento di 2 canoni mensili di concessione consecutivi lo IOR potrà procedere alla risoluzione del contratto.



Si richiama, inoltre, quanto previsto all'art.21 del presente capitolato speciale e l'applicazione delle penali dovute secondo la clausola n.5 di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna.

L'inadempienza si ritiene debitamente contestata a seguito di comunicazione scritta, a mezzo PEC, in cui sarà data comunicazione della penale applicata. Nel caso di tre contestazioni scritte l'Amministrazione si riserva la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto.

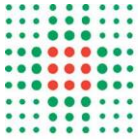
Le penali, ai sensi dell'articolo 126, comma 1, del D.Lgs.36/2023 non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del valore della concessione.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art.12) Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.122 del D.Lgs. 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- b) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;
- c) in caso di cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- d) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- e) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- f) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- g) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- h) in caso di mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n.166 del 29.05.2018;
- i) in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- l) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna;
- m) interruzione parziale o totale del Servizio senza giustificato motivo;
- n) reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema di igiene e decoro, tali da compromettere la qualità, la regolarità



- e la continuità del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- o) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali o gravi e reiterate violazioni del regolamento di cui alla delibera 313/2019;
 - p) in caso di revoca dell'autorizzazione necessaria per legge allo svolgimento del servizio;
 - q) in caso di morte del titolare dell'impresa, o qualora siano in corso procedimenti penali a suo carico (se si tratta di impresa individuale);
 - r) qualora siano in corso procedimenti penali a carico di uno o più soci (se trattasi di società di persone), ovvero a carico degli amministratori muniti del potere di rappresentanza (per ogni altro tipo di società);
 - s) quando di fatto viene trascurato il servizio senza giustificato motivo;
 - t) in caso di rifiuto di presentazione della documentazione relativa alla gestione del personale o che la stessa risulti, all'atto della verifica, non conforme agli obblighi di legge

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.124 del D.Lgs. 36/2023.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

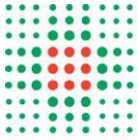
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.190 del Codice.

Art.13) Responsabilità

L'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta concessionaria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Istituto Ortopedico Rizzoli, che fin da ora s'intende sollevato ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Il concessionario risponde direttamente, interamente ed esclusivamente di ogni danno che per fatto proprio, dei suoi collaboratori, anche se familiari, e dei suoi dipendenti, consulenti, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, ivi incluso il personale in eventuale avvalimento, possa derivare allo IOR o a terzi per fatti ascrivibili alla conduzione dell'esercizio.



Agli effetti della responsabilità del concessionario, come sopra declinata, lo IOR assume la qualità di terzo.

Il concessionario risponde, altresì, dell'eventuale inosservanza delle leggi e dei regolamenti amministrativi che disciplinano i pubblici esercizi.

Il concessionario è altresì vincolato al rispetto dei regolamenti interni dell'Istituto con particolare riferimento al regolamento approvato con delibera 313/2019 (allegato 2).

La Ditta, in ogni caso, dovrà procedere a propria cura e spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dello IOR in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dello IOR, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

L'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa per un massimale di € 2.000.000,00, a copertura della responsabilità per i danni eventualmente causati a terzi e per i danni all'immobile.

Art.14) Rappresentante del concessionario

Il concessionario dovrà comunicare al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) e al competente Servizio dell'Istituto il nominativo di un suo rappresentante od incaricato per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato. Il concessionario dovrà comunicare il nome dell'incaricato nonché il luogo di residenza ed indirizzo per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio. L'incaricato dovrà, inoltre, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio. Esso dovrà mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'Istituto per il controllo dell'andamento del servizio.

In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la ditta dovrà comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

Art.15) Riferimenti per l'utenza e le urgenze

Il Concessionario dovrà rendere disponibili i contatti di riferimento a disposizione dell'utenza, e un recapito telefonico dedicato per le eventuali emergenze che dovessero insorgere nell'espletamento del servizio.

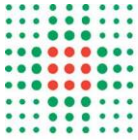
Art.16) Modifiche del contratto e subappalto

La concessione può essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione nei casi e secondo le modalità di cui all'art.189 del D. Lgs 36/2023

È ammesso il subappalto, nei limiti e con le modalità previste dagli artt.119 e 188 del D.Lgs.36/2023.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (.....)

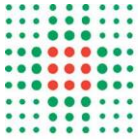


(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Art.17) Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) **n. 2** del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Per la cessione dei crediti si applicano le seguenti disposizioni.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 dell'allegato II.14 del D.Lgs.n.36/2023, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante (intendendosi per essa l'Amministrazione stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima stazione appaltante all'indirizzo pec indicato contrattualmente o in mancanza quello reperibile sui pubblici registri.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite pec al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inerente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri **entro trenta** giorni dalla notifica della cessione.
5. Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla stazione appaltante a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione. Conseguentemente, la cessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.
6. In via generale non sono ammesse cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.
7. In ogni caso le cessioni dei crediti rifiutate, qualora per qualsiasi ragione dovessero essere fatte valere verso la stazione appaltante, dovranno essere rinotificate nelle forme di legge.
8. La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte



le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art.18) Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 la stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.123 del D.Lgs. 36/2023.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art.190 del Codice.

Lo IOR, decorsi cinque anni contrattuali, in regime di rinnovo e/o proroga avrà la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi, senza che il concessionario possa sollevare pretese risarcitorie di qualunque natura.

Nell'ipotesi sopra indicata il concessionario dovrà liberare i locali occupati da persone e cose, inderogabilmente, alla fine del periodo di preavviso.

In caso di inadempimento all'obbligo indicato nel capoverso precedente al Concessionario saranno addebitati tutti gli eventuali oneri e costi a carico dell'Ausl IOR derivanti dalla mancata disponibilità dei locali nei tempi indicati.

Lo IOR si riserva inoltre, per la tutela dell'interesse generale, o per il venir meno dello scopo originario, o per modifiche istituzionali od organizzative dello IOR stesso, di recedere in qualsiasi momento, mediante preavviso scritto di 45 giorni solari, da inviarsi con pec, dal contratto in oggetto; la Ditta affidataria dovrà provvedere a sua cura e spese, a liberare da persone e cose i locali oggetto dell'affidamento, senza alcun diritto di rivalsa.

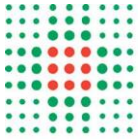
Art.19) Revisione della concessione

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto fra l'art. 60 e l'art.192, D.Lgs. 36/2023, la presente concessione, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari ed imprevedibili, non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario, può essere oggetto di revisione nella misura strettamente necessaria a ricondurre il contratto a livelli di equilibrio e di traslazione del rischio operativo pattuito al momento della sua conclusione. Non è ricompreso nella revisione del contratto l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario dovuto a eventi diversi da quelli sopra evidenziati e che rientrano nei rischi allocati a carico del concessionario.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto.

Art. 20) Clausola Whistleblowing

L'impresa si impegna a comunicare al proprio personale che opera nel contesto lavorativo dell'Istituto Ortopedico Rizzoli il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Istituto dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderlo edotto dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ior.it/segnalazione-di-condotte-illecite-whistleblowing>



Art. 21) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

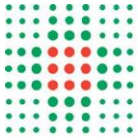
Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero,



qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

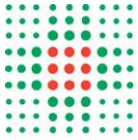
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p".

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro



subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Art.22) Spese di registrazione e stipulazione del contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione e la registrazione del contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Art.23) Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)